

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MANTOVA - 61/01/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Bo. An., residente a san Benedetto Po (MN), strada Gorgo n. 148 impugna l'avviso di liquidazione dell'imposta, revocando i benefici della piccola proprietà contadina applicati sull'atto di compravendita stipulato il 08/11/2004 e registrato il 11/11/2004.

La revoca dell'agevolazione rimane giustificata da parte dell'Ufficio dal fatto che non era stato prodotto, nel termine di tre anni previsto dalla legge agevolativa, il certificato definitivo attestante la qualifica di coltivatore diretto della Bo., in luogo del certificato provvisorio presentato in data 31/12/2004.

Il settore agricoltura della Provincia di Mantova, competente in materia, emetteva un provvedimento di diniego del certificato definitivo, con la seguente motivazione. "l'atto contrasta con il combinato disposto degli artt. 1, comma 5 e 2, comma 1, della legge 605/54, in quanto l'acquisto della nuda proprietà, risulta effettuato da persona che non è abituale e manuale coltivatore della terra, dato che la qualità di persona abitualmente dedita alla lavorazione della terra deve necessariamente sussistere in capo a tutti coloro che partecipano all'atto di acquisto".

Parte ricorrente contesta la fondatezza del provvedimento di diniego in quanto l'unico requisito previsto dalla legge in presenza di acquisto separato, nell'ambito dello stesso nucleo familiare, di usufrutto e nuda proprietà è la contestualità dell'atto stesso (cosa che nella fattispecie è avvenuta), non essendo richiesto l'ulteriore requisito che il nudo proprietario sia dedito alla manuale coltivazione della terra.

Chiede, pertanto, alla CTP l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Esaminando partitamente le questioni sollevate la Commissione osserva quanto segue:

1) Eccezione di decadenza dalle agevolazioni fiscali per la mancata produzione del certificato definitivo entro i termini fissati dagli artt. 4 e 5 L. n. 604/1954:

Secondo la giurisprudenza più recente il contribuente non perde il diritto ai benefici fiscali a favore della piccola proprietà contadina se ha tempestivamente richiesto all'ufficio competente la certificazione definitiva e non è stato in grado di produrla o di produrla in tempo utile per fatto imputabile a detto Ufficio, per avere quest'ultimo illegittimamente rifiutato di rilasciargliela (v. Cass. civ., 7/5/2008 n. 11098) o per avergliela rilasciata dopo la scadenza dei termini per presentarla all'Amministrazione delle Finanze (v. Cass. civ., 12/5/2011 n. 10406; idem 16/4/2010 n. 9159),

2) Riconducibilità o meno dell'acquisto dell'usufrutto da parte della Bo. tra gli atti esenti dall'imposta di bollo e soggetti ad imposta di registro ridotta ad un decimo:

L'art. 1, comma 1, n. 5) della legge 6/8/1954 n. 604 prevede il trattamento agevolato rispetto ad entrambi gli atti con i quali i coniugi acquistano (separatamente, ma contestualmente) l'usufrutto e la nuda proprietà e presuppone quindi, necessariamente, che i requisiti per godere dei benefici siano posseduti sia dal marito, sia dalla moglie, non potendo aver concesso gli sgravi ad ambedue i coniugi anche quando uno solo sia abituale lavoratore della terra.

La Provincia di Mantova ha posto a fondamento del suo diniego di certificato definitivo la norma sopra citata senza che la ricorrente (Bo. An.) avesse peraltro invocato tale specifica disposizione in sede di stipula del rogito 8111/2004 notaio Carla Mele e senza che il

marito Zi. Ar. avesse in quell'atto dichiarato di essere coltivatore diretto e chiesto di poter fruire del regime fiscale in favore della p.p.c.

Pertanto per l'Ufficio dovrebbero essere, nella fattispecie, sia il marito che la moglie coltivatori manuali della terra.

Sempre secondo l'Ufficio, se solo uno dei due coniugi è coltivatore diretto, i benefici non spettano né all'uno né all'altro.

Nella fattispecie, il marito ( nudo proprietario) non ha richiesto i benefici p.p.c., né rivendicato la sua qualità di coltivatore diretto ( è commerciante, si legge nel rogito); tutto ciò, tuttavia, non esclude che la moglie (Bo. An., ricorrente) che è coltivatrice diretta possa limitatamente all'acquisto dell'usufrutto beneficiare delle agevolazioni fiscali p.p.c.

La Suprema Corte nella sentenza 5/12/2005 n. 26394 ha statuito quanto segue. "In tema di agevolazioni tributarie, i benefici previsti dall'art. 1 L. 6 agosto 1954 n. 604, a favore della piccola proprietà contadina spettano anche al coltivatore diretto che acquisti la sola nuda proprietà di un terreno da lui coltivato, atteso che la nozione di " atti inerenti" alla formazione della p.p.c. deve considerarsi comprensiva di tutti gli atti diretti a tale scopo, stante la finalità del legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante il trasferimento dei diritti reali su beni immobili, sempreché l'acquisto avvenga da parte di persone che si dedichino abitualmente alla lavorazione della terra. Anche l'acquisto della nuda proprietà è fatto idoneo e sufficiente a costituire nel tempo, allorché l'usufrutto cesserà, la piccola proprietà contadina, onde una esclusione dal beneficio risulterebbe del tutto irrazionale".

Pertanto la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto alle agevolazioni tributarie al coltivatore diretto che abbia acquistato la sola nuda proprietà e che, quindi, potrà coltivare il fondo acquistato solo dopo l'estinzione dell'usufrutto. Si può ritenere, a maggior ragione, che i benefici competano al coltivatore diretto che abbia acquistato l'usufrutto in quanto costui, può, come usufruttuario, coltivare direttamente il fondo sin dal momento dell'acquisto, a differenza di chi abbia acquistato la nuda proprietà e potrà coltivare solo in futuro.

D'altra parte rileva che la Suprema Corte ha sempre sostenuto, sempre sul concetto di "atti inerenti" - fuorché nella sentenza 19/11/2007 n. 23900, rimasta isolata - che l'elencazione contenuta nell'art. 1 L. 604/1954 cit. non è tassativa e che anche per evitare disparità di trattamento, lesive di diritti costituzionalmente garantiti, occorre aggiungere ai casi espressamente contemplati l'acquisto per usucapione (v. Cass. 16/6/2010 n. 14520, idem 14/1/2009 n. 674, Cass. 19/5/2008 n. 12609) e, più in generale, tutti gli atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, attesa la finalità del legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante il trasferimento di diritti reali su beni immobili, sempreché l'acquirente sia persona abitualmente dedita alla lavorazione dei campi (v. Cass. 5/12/2005 n. 26394 - Cass. 10/5/1996 n. 4409).

Ora se le agevolazioni competono rispetto a tutti gli atti traslativi di diritti reali immobiliari, che risultano "posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della p.p.c. ", come testualmente recita l'art. 1, comma 1 della legge n. 604/1954, è indubitabile che gli "atti di compravendita" menzionati al n. 1) di quest'ultimo articolo includano anche gli acquisti dell'usufrutto.

Né può essere applicato nella fattispecie l'art. 1, comma 6 L. 604/54 trattandosi di disposizione dettata per ipotesi del tutto particolari, comprensive di quella in cui il nudo proprietario acquista l'usufrutto o l'usufruttuario acquista la nuda proprietà, ma non di quella in cui il contribuente - come è avvenuto per la Bo. - acquista l'usufrutto dal terzo pieno proprietario.

Si tratta, infatti, dell'ipotesi in cui usufruttuario e nudo proprietario consolidano il diritto di proprietà, mentre nella nostra fattispecie si acquista da un terzo che era pieno proprietario.

Per tutte le sopra esposte considerazioni il ricorso va accolto.

Data la complessità e novità della materia trattata sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.